



CEPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

TAX & LEGAL NEWS



Numero 10 del 14 maggio 2018

IN QUESTO NUMERO

LEGISLAZIONE

Le entrate dettano le modalità per la fatturazione elettronica

Sono 101 gli stati esteri che scambiano informazioni con l'Italia

INTERPRETAZIONI

La società tra avvocati produce reddito di impresa

I chiarimenti su fattura elettronica per i carburanti e regole per la detrazione

GIURISPRUDENZA

Il fisco non può sindacare la classificazione delle partecipazioni in bilancio -

I movimenti finanziari non provano la cessione intracomunitaria

E' detraibile l'Iva su immobili di terzi strumentali all'attività

Le polizze unit linked possono essere prodotti finanziari

Termini ordinari per imputare i dividendi al socio di società a base ristretta

DOTTRINA

Dal Cndcec la nuova versione delle norme per i sindaci delle quotate

Norma AIDC: il costo ammortizzato delle partecipazioni non vale ai fini fiscali

Il Notariato spiega le regole sul conto corrente dedicato

BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

DOTTRINA

Dal Cndcec la nuova versione delle norme per i sindaci delle quotate

Il Cndcec ha aggiornato le Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate, che aggiornano il documento del 2015. Le Norme hanno natura tecnica e deontologica; esse hanno lo scopo di orientare l'attività degli iscritti all'Albo che svolgono incarichi nei collegi sindacali di società quotate. Il documento è comunque un utile ausilio per tutti coloro che ricoprono tali incarichi.

La struttura delle Norme non ha conosciuto significative modifiche rispetto alla versione precedente.

Ogni Norma, infatti, risulta composta da Principi, Criteri applicativi e Commento, corredati dai Riferimenti normativi. Peraltro, è unicamente il contenuto dei Principi ad indirizzare l'attività del collegio, avendo i Criteri applicativi e il Commento mera funzione ancillare. Nei Criteri, infatti, vengono indicate soluzioni e modalità operative per adeguare l'attività dell'organo alle regole dichiarate nei Principi; nel Commento sono presentate note esplicative in relazione alle prescrizioni dei Principi e alla normativa applicabile.

All'interno delle singole sezioni, invece, sono state apportate modifiche al fine di adeguare i contenuti delle Norme al mutato contesto normativo, con particolare riferimento al ruolo che il collegio ricopre quale comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli Enti di interesse pubblico.

www.cndcec.it

Norma AIDC: il costo ammortizzato delle partecipazioni non vale ai fini fiscali

La norma di comportamento 203/2018 dell'Aidc prende in considerazione i risvolti fiscali dell'iscrizione di partecipazioni con il criterio del costo ammortizzato. Anche se dal punto di vista civilistico una parte del prezzo di acquisto viene considerato un onere finanziario, questa suddivisione non vale ai fini fiscali, in quanto alle partecipazioni non si applica il principio della derivazione rafforzata. Ne consegue che "i) il costo fiscale di acquisto della partecipazione, così come il prezzo fiscalmente rilevante di vendita della stessa, è pari al corrispettivo contrattualmente pattuito, a prescindere dal fatto che, in applicazione di tale criterio, una parte del corrispettivo venga contabilmente rilevata come onere (o provento) finanziario, e ii) l'onere (o il provento) finanziario rilevato in contabilità lungo la durata della dilazione del debito (o del credito) non ha rilevanza fiscale."

AIDC, Norma di comportamento maggio 2018 n. 203

IMPOSTE SUI REDDITI

INTERPRETAZIONI

La società tra avvocati produce reddito di impresa

L'agenzia delle entrate formalizza in una risoluzione la risposta ad un interpello in cui supera gli orientamenti del passato.

In base a questa risposta, la società tra avvocati produce reddito di impresa da assoggettare ad Ires (trattandosi nel caso specifico di società di capitali): questa conclusione riguarda una società costituita in

base alla legge 247/2012 (articolo 4bis), ma è sicuramente applicabile anche al caso più attuale delle società tra professionisti.

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 7 maggio 2018 n. 35

GIURISPRUDENZA

Il fisco non può sindacare la classificazione delle partecipazioni in bilancio -

La CTP di Brescia ha esaminato il caso di una società holding che ha iscritto partecipazioni in parte nell'attivo immobilizzato ed in parte nell'attivo circolante; in sede di verifica, però, questa scelta è stata contestata dall'Ufficio.

La sentenza ribadisce due principi di fondo importanti:

- l'Amministrazione non può contestare le scelte di classificazione (*"Il Collegio condivide le considerazioni offerte dalla difesa in ordine all'assenza, nell'ordinamento tributario, di disposizioni che attribuiscono all'Amministrazione finanziaria la possibilità, o il potere, di rettificare arbitrariamente le poste che vengono rilevate nel bilancio d'esercizio."*);
- non possono essere disconosciute le affermazioni sulla validità del bilancio contenute nella relazione dei revisori (*"il pieno rispetto delle norme civilistiche e contabili è stato confermato, come risulta dalla documentazione agli atti, anche dalla società di revisione, quale organo incaricato del controllo contabile, che ha affermato, con la piena responsabilità civile e penale propria del revisore, che il bilancio della società "[...] è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso è pertanto redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società. Sul punto, in particolare sulla pronuncia qualificata della verità della contabilità e del bilancio da parte del revisore, che agisce in un regime a forte connotazione pubblicistica, si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5926 del 12.3.2009"*).

Nel merito, poi, l'esame dei documenti e dell'applicazione dei principi contabili a portato il Collegio a concludere per la correttezza e la legittimità del comportamento adottato dalla società.

Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, Sentenza 4.4.2018 n. 190/05/18

IVA

LEGISLAZIONE

Le entrate dettano le modalità per la fatturazione elettronica

Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate regola gli aspetti pratici della fatturazione elettronica delle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione, obbligatoria dal prossimo 1 luglio. Il provvedimento disciplina i seguenti aspetti:

- definizione, contenuto e predisposizione della fattura;
- trasmissione della fattura al sdi e controllo dei file;
- recapito della fattura;
- data di emissione e data di ricezione della fattura via sdi;
- intervento di intermediari;

- note di variazioni e autofattura;
- conservazione delle fatture;
- servizi di ausilio per i processi di fatturazione;
- trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30.4.2018 n. 89757

INTERPRETAZIONI

I chiarimenti su fattura elettronica per i carburanti e regole per la detrazione

Con la circolare 8/E vengono forniti i primi chiarimenti sulle misure introdotte in tema di cessione di carburanti e sulle relative modalità di pagamento e fatturazione. Le novità riguardano:

- l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato (legge n. 205 del 27 dicembre 2017);
- la deducibilità dei costi d'acquisto e la detraibilità della relativa IVA (si veda l'articolo 1, commi 922 e 923, della legge n. 205 del 2017), con limitazione all'utilizzo di particolari mezzi di pagamento individuati direttamente dalla legge, o rimessi alla determinazione del direttore dell'Agenzia delle entrate (provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018)

Agenzia delle Entrate, Circolare 8/E del 30 aprile 2018

GIURISPRUDENZA

I movimenti finanziari non provano la cessione intracomunitaria

La Cassazione ha ribadito che le operazioni intracomunitarie sono tali se viene dimostrato l'effettivo trasferimento delle merci. Conseguentemente, l'unica dimostrazione valida è rappresentata dal CRM (che presenta il contenuto di una lettera di vettura contenente i dati della spedizione e le firme dei soggetti coinvolti nell'operazione, cioè cedente, cessionario e vettore). Non è sufficiente invece il riferimento ai bonifici effettuati.

Cassazione, Sentenza 19.4.2018 n. 9717

E' detraibile l'Iva su immobili di terzi strumentali all'attività

Secondo le sezioni unite della Cassazione, l'Iva sulle manutenzioni di immobili di terzi è detraibile a condizione che sussista una strumentalità del bene all'attività di impresa; ciò che l'ordinamento vuole evitare, in sostanza, è semplicemente la detrazione dell'imposta in situazioni in cui (rispetto al bene) il contribuente è nella condizione di consumatore finale. Nella sentenza vengono ribaditi i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria, secondo la quale "deve riconoscersi il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva. E ciò pur se - per cause estranee al contribuente - la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi".

Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 11.5.2018 n. 11533

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

GIURISPRUDENZA

Le polizze unit linked possono essere prodotti finanziari

La Cassazione ha esaminato un caso in cui una polizza unit linked è stata sottoscritta da una società fiduciaria.

La sentenza non enuncia alcun principio di carattere generale, ma si limita a ritenere inammissibili i motivi del ricorso, ed in particolare la considerazione che, essendo il contraente una società fiduciaria, non era necessaria la procedura di informazione richiesta dal tuf.

Il tema di fondo, in ogni caso, rimane quello dello spostamento del rischio dell'investimento in capo al contraente o alla compagnia. Su questo punto la sentenza appellata (emessa dalla corte di appello di milano il 21 gennaio 2016) era stata piuttosto decisa, come ricorda la pronuncia di cassazione (*"Osservò la corte territoriale che, mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza e dunque la natura assicurativa del prodotto, il prodotto oggetto dell'intermediazione doveva essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte di coloro che figuravano come assicurati, i signori (...) i quali avevano operato per il tramite della società fiduciaria (...), sicché trovavano applicazione il T.U.F. e i regolamenti Consob. "*)

Si tratta comunque di una questione controversa, già presa in considerazione da diverse pronunce; l'attuale sentenza di fatto non aggiunge nulla alla situazione giurisprudenziale creatasi in passato, per cui rimane rilevante l'analisi dei singoli contratti per verificare se e in che misura essi presentino condizioni che li possono fare riqualificare come meri investimenti finanziari.

Cassazione, Sentenza 30.4.2018 n. 10333

Termini ordinari per imputare i dividendi al socio di società a base ristretta

Al socio di società con ristretta base societaria può essere imputato pro quota il maggiore reddito accertato in capo alla società; tuttavia, l'accertamento nei confronti del socio deve essere effettuato negli ordinari termini di prescrizione. Nella fattispecie, l'Ufficio ha accertato il reddito del socio entro cinque anni sostenendo che il maggior termine sarebbe consentito dal fatto che per l'anno interessato il socio aveva ommesso la dichiarazione dei redditi.

La mancata dichiarazione dei redditi di capitale (ipotetici dividendi) accertati non configura però, secondo la Commissione, la situazione di omissione della dichiarazione dei redditi.

Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, Sentenza 28.2.2018 n. 127/4/18

OPERAZIONI STRAORDINARIE

DOTTRINA

Il Notariato spiega le regole sul conto corrente dedicato

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha diramato uno studio in cui analizza i profili giuridici e gli aspetti pratici del conto corrente dedicato e del deposito di somme presso il notaio. La norma ammette il

deposito presso il notaio del prezzo per il trasferimento della proprietà o di diritti reali su immobili e aziende; sono invece esclusi i trasferimenti di partecipazioni.

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio 13.3.2018 n. 419-2017/C

FISCALITÀ INTERNAZIONALE



LEGISLAZIONE

Sono 101 gli stati esteri che scambiano informazioni con l'Italia

Il DM 26.4.2018 ha ampliato l'elenco dei paesi che scambiano informazioni con l'Italia in merito ai dati finanziari dei soggetti non residenti. In particolare, l'allegato D al DM 28.12.2015, che viene modificato dall'attuale provvedimento, è giunto ora a comprendere 101 paesi. Tra le principali aggiunte si segnalano Emirati Arabi Uniti e Kuwait.

Ministero Economia e Finanze, Decreto 26.4.2018